REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

TERZA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

DR. SSA CATERINA DI MARTINO	**PRESIDENTE**
DR. ADRIANO DEL BENE	**GIUDICE REL.**
DR.SSA FRANCESCA REALE	**GIUDICE**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

PROMOSSA DA

SENESI S.P.A., con sede legale in Porto Sant'Elpidio alla via Ungheria n. 20 (C.F. e P.I. 01037400437), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Boccagna, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via P. De Matteis n.32 presso lo studio dell'avv. Monica Polverino

- ATTORE -

NEI CONFRONTI DI

COMUNE DI AVERSA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Aversa alla piazza Municipio n.1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti e delibera di incarico n.108 del 03.11.2016, dall'avv. Vittorio Scaringia, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Is. E2 presso lo studio dell'avv. Ciro Sito

-CONVENUTO -

CONCLUSIONI

All'udienza del 26.10.2021 disposta in modalità di trattazione scritta, le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate, da intendersi qui per riportate e trascritte.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato al Comune di Aversa, la società Senesi s.p.a. chiedeva al Tribunale adito:

"*1) dichiarare l'illegittimità, l'illiceità, l'infondatezza e, comunque, la non debenza delle penali irrogate dal Comune di Aversa alla Senesi S.p.A. per l'asserito mancato raggiungimento delle percentuali minime per la raccolta differenziata nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto iscritto al Rep. n. 7693 del 15.04.2010 e, per l'effetto, condannare il Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare alla Senesi S.p.A. quanto trattenuto, sui compensi dell'appalto, a titolo di penali per il mancato raggiungimento delle percentuali*

minime di raccolta differenziata, ex articolo 8 del contratto di appalto, ***per gli anni 2013, 2014 e 2015*** *pari ad €.****1.592.580,45, oltre agli interessi di mora o, in via gradata e salvo gravame, come per legge.***

2) in via del tutto gradata e salvo gravame, nell'inimmaginabile quanto inauspicata ipotesi in cui l'On. Tribunale ritenesse legittima, lecita, operante ed efficace la clausola di cui all'articolo 9 del citato contratto di appalto, ridurre tali penali epurandole dagli errori di calcolo ed, in via equitativa, nella misura almeno del 75% sussistendo i presupposti di cui all'articolo 1384 c.c., e, per l'effetto, condannare il Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore della Senesi delle somme trattenute a titolo di penali ex articolo 8 del contratto per le percentuali minime della raccolta differenziata in eccesso, vuoi per i calcoli capziosamente viziati che per la riduzione richiesta, nella misura determinata dall'On. Tribunale, il tutto con il favore degli interessi di mora o, gradatamente, come per legge.

3) vinte le spese, anche forfettarie, e le competenze di lite."

Esponeva in fatto:

- che a seguito di procedura di gara indetta dal Comune di Aversa la Senesi s.p.a. si aggiudicava il contratto di appalto avente ad oggetto: "Servizio di igiene pubblica sul territorio comunale e di raccolta differenziata dei rifiuti";

- che dopo la stipula del contratto di appalto iscritto al Rep. n. 7693 del 15.04.2010 provvedeva ad iniziare immediatamente lo svolgimento del servizio;

- che all'art. 8 rubricato "Penali" del citato contratto veniva previsto che l'impresa appaltatrice si impegnava a garantire, salvo cause di forza maggiore non imputabili alla stessa, il raggiungimento delle percentuali annue di raccolta differenziata "stabilite dalle vigenti disposizioni di legge", in difetto, salva la facoltà di risoluzione contrattuale, si prevedeva l'applicazione della "penalità annuale pari allo 0,5% del canone annuale per ogni punto percentuale in meno rispetto ai limiti stabiliti per legge, a partire dall'anno 2010";

- che il comune di Aversa con le note iscritte al prot. n. 7065 del 05.03.2014 ed al prot. n. 7168 del 06.03.2014 avviava in danno dell'attrice il procedimento di irrogazione della penale di cui all'art. 8 del contratto di appalto per l'asserito mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata nell'anno 2013;

- che nonostante le articolate controdeduzioni sollevate da parte attrice, il comune di Aversa le respingeva, applicando come penalità per l'anno 2013 l'ammontare di € 512.902,44;

- che il comune di Aversa con nota iscritta al prot. n. 19325 del 21.05.2015 avviava in danno dell'attrice il procedimento di irrogazione della penale di cui all'art. 8 del contratto di appalto per l'asserito mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata nell'anno 2014;

- che nonostante le controdeduzioni sollevate da parte attrice, il comune di Aversa le respingeva, applicando come penalità per l'anno 2014 l'ammontare di € 494.515,86;

- che anche per l'anno 2015 veniva avviato procedimento di irrogazione delle sanzioni per il medesimo motivo suesposto con applicazione della penale di cui all'art. 8 del contratto di appalto per l'ammontare di € 585.162,15;

- che comunque la stazione appaltante aveva attivato soltanto una delle due isole ecologiche previste nel contratto mentre la seconda isola ecologica operava sulla base di un'autorizzazione provvisoria;

- che ripetutamente l'impresa appaltatrice sollecitava l'intervento del comune e della Polizia Municipale per sanzionare i cittadini che non si attivavano per la raccolta differenziata conferendo i rifiuti in modo indifferenziato e non rispettando il calendario per il deposito degli stessi;

- che parte convenuta tratteneva quindi sui compensi della Senesi s.p.a. per gli anni dal 2013 al 2015 a titolo di penali la somma complessiva di € 1.592.580,45 "in modo arbitrario ed illegittimo", soprattutto a causa della circostanza che il mancato raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata non poteva essere ascritto alla società appaltatrice incolpevole ma piuttosto ai comportamenti non rispettosi dei regolamenti comunali da parte dei cittadini non debitamente sanzionati dalla stazione appaltante.

Sulla base di tali premesse fattuali rassegnava le conclusioni sopra riportate.

Si costituiva in giudizio il comune di Aversa, depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.

In particolare, evidenziava che in data 16.04.2012, con il verbale di consegna del servizio, la Senesi s.p.a. accettava lo stesso, sebbene non fossero ancora attive le isole ecologiche e la piattaforma ecologica, garantendo comunque di poter svolgere il servizio a regime e di raggiungere le percentuali di raccolta previste per legge.

In via preliminare, il comune comparente eccepiva l'estinzione del giudizio, non essendo stati rispettati i termini per la *translatio iudici* dal momento che i giudici amministrativi avevano declinato la giurisdizione amministrativa sia in primo che in secondo grado con decisioni risalenti al 2015 mentre l'odierno giudizio è stato notificato oltre un anno dopo dal deposito delle predette pronunce del giudice amministrativo.

Nel merito, l'ente comunale insisteva per la piena legittimità delle penali irrogate alla luce delle pattuizioni contrattuali mai contestate da controparte fino all'iniziativa giudiziale in esame.

Secondo le previsioni di cui all'art. 205 D. Lgs. n.152/2006 la percentuale minima di raccolta differenziata doveva attestarsi sulla percentuale di "almeno il sessantacinque per centro entro il 31 dicembre 2012". Peraltro, l'aggiudicazione della gara è stata effettuata sulla base del progetto tecnico redatto dalla società attrice nel quale era presente la clausola del raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata atteggiandosi tale obiettivo a requisito essenziale per la stipula del contratto definitivo.

La domanda volta alla declaratoria di illegittimità delle penali già irrogate, ad avviso di parte convenuta, non sarebbe riuscita a dimostrare in alcun modo che l'omesso raggiungimento degli obiettivi virtuosi di raccolta differenziata non fosse imputabile alla società appaltatrice, quando invece la documentazione prodotta in giudizio dall'ente comunale attesterebbe che lo svolgimento del servizio è avvenuto in modo irrispettoso delle previsioni contrattuali, essendo stato accertato in alcune occasioni che si procedeva alla raccolta mista di frazioni ad opera degli operatori e non certo per colpa dell'utenza.

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.

All'udienza del 14.04.2017 Il giudice istruttore concedeva i richiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.

In mancanza di richieste istruttorie, avendo rinunciato parte attrice alla richiesta di interrogatorio formale a causa della documentazione prodotta da controparte, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 26.10.2021 disposta in modalità di trattazione scritta, le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda, ad avviso del Collegio, non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettata.

In via preliminare, mette conto evidenziare che la previsione codicistica di cui all'art. 1382 c.c. che disciplina gli effetti della clausola penale, individua l'effetto principale di tale pattuizione nella limitazione del risarcimento (in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento) alla prestazione promessa "se non è convenuta la risarcibilità del danno ulteriore"

Il dibattito dottrinario sulla funzione della clausola penale si è palesato piuttosto variegato polarizzandosi su due filoni: una parte della dottrina ha attribuito a tale clausola una funzione essenzialmente risarcitoria, privilegiandone la lettura di pattuizione idonea a determinare in maniera preventiva e forfettaria l'ammontare del risarcimento del danno; altra parte della dottrina ha invece riconosciuto una funzione propriamente coercitiva, di coazione psicologica all'adempimento, volta a convincere il debitore ad assolvere la propria prestazione al fine di evitare gli effetti della penale pattuita.

Invero non è mancato in dottrina anche chi ha evidenziato la funzione fondamentalmente punitiva di tale clausola.

La giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in diverse occasioni su tale aspetto ha valorizzato il duplice profilo della funzione, sia risarcitoria che coercitiva, chiarendo che si tratta di esiti alternativi e non esclusivi: "*La clausola penale è un patto accessorio del contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento. Essa, pertanto, a norma dell'art. 1453 comma primo c.c. trova applicazione sia nell'ipotesi che il contraente chieda la risoluzione del contratto sia in quella che egli proponga domanda volta a conseguire l'esecuzione coatta del negozio e vale unicamente come liquidazione convenzionale del danno fissata antecedentemente dalle parti. Diversa funzione va invece riconosciuta alla caparra penitenziale o pena del recesso disciplinata dall'art. 1386 c.c. quale corrispettivo del diritto di recesso pattiziamente consentito*" (cfr. Cass. n.6561/1991).

Con una recente pronuncia diretta a precisare l'ambito funzionale dell'istituto, i supremi giudici hanno chiarito che se la clausola penale svolge prima di tutto una funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, allora è "intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente", così limitando il risarcimento a tale prestazione, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio subito (come espressamente statuito ex art. 1382 comma 2 c.c.), salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (cfr. Cass. 21398/2021).

Non è revocabile in dubbio che la clausola penale si atteggia a patto accessorio al contratto costitutivo delle obbligazioni e che l'oggetto della penale possa consistere tanto in una somma di danaro quanto in altra prestazione determinata in base all'autonomia negoziale delle parti, non potendo invece consistere nel trasferimento della titolarità di un determinato bene, ricorrendo in tal caso un patto commissorio affetto da nullità ex art. 2744 c.c.

La clausola penale non rientra tra le clausole vessatorie e pertanto non va in nessun caso approvata specificatamente per iscritto (cfr. Cass. 16.11.1973 n. 3071, in Mass. Foro It.,

1973,863).

Se la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, allora deve essere esclusa la responsabilità del debitore che riesce a dimostrare che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; invero, connotato essenziale di tale convenzione è la connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti, ogniqualvolta l'avverarsi di un evento fortuito o comunque non imputabile alla parte obbligata interrompe il profilo causale che giustifica l'applicazione della penale.

Analogamente, la clausola penale non può essere azionata, difettando il profilo di responsabilità del debitore, quando l'inadempimento risulti giustificato dall'inadempienza di controparte ai sensi dell'art. 1460 c.c.

L'art. 1384 c.c. stabilisce poi che la penale può essere soggetta a diminuzione secondo equità dal giudice, nei casi in cui l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento.

E' orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che l'apprezzamento dell'eventuale eccessività della penale per inadempimento supponga – si tratti di richiesta di parte o di iniziativa di ufficio – che le circostanze rilevanti per il giudizio di sproporzione comunque emergano dal "materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, quale risultante *ex actis*", "senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio" (cfr. Cass. 25 ottobre 2017 n. 25334; Cass. 19 ottobre 2017).

Ciò premesso, il Collegio intende preliminarmente rigettare le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.

Non è meritevole di accoglimento l'eccezione di estinzione del giudizio per mancato rispetto del termine previsto per la *translatio iudici*.

Secondo parte convenuta la domanda inizialmente instaurata dinanzi alla giustizia amministrativa è stata poi incardinata dinanzi all'intestata sezione specializzata, a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione del g.a.

Invero, però, il ricorso depositato al TAR e poi al Consiglio di Stato era limitato alla declaratoria di annullamento della determina dirigenziale comunale con la quale era stata applicata la penale per l'anno 2013 (cfr. contenuto del ricorso in atti).

Diversamente, l'oggetto del presente giudizio non è limitato soltanto alla declaratoria di illegittimità della penale applicata per il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata per l'anno 2013, ma comprende anche la contestazione delle ulteriori penalità irrogate per gli anni 2014 e 2015.

In buona sostanza, nel decorso dello svolgimento dei giudizi amministrativi richiamati, sono state irrogate altre penali e pertanto la parte attrice ha ritenuto di instaurare autonomo giudizio onnicomprensivo delle penali irrogate dal Comune senza quindi dover riassumere il procedimento definito con il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ne consegue che la palese diversità del *petitum* a fronte della sola identità delle parti del giudizio esclude in radice la possibilità della invocata *translatio iudicii* e quindi una volta instaurato autonomo giudizio non vi è alcun margine per dichiarare estinto il giudizio non riassunto nei termini ex art. 59 legge n. 69/2009.

Nel corso del giudizio è stata sollevata altra questione preliminare, dal momento che parte attrice in seguito alla intervenuta interdittiva antimafia che ha attinto la società attrice ha chiesto l'interruzione del processo.

Tale questione è stata rimessa alla valutazione del Collegio unitamente al merito, ma mette conto evidenziare che parte convenuta non ha in alcun modo insistito per ottenere la declaratoria di interruzione del giudizio negli scritti conclusionali.

Invero, il provvedimento amministrativo con il quale si applica l'interdittiva antimafia, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, è reso nell'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta ex art. 41 Cost.

Sul piano strettamente giuridico, l'interdittiva antimafia ha come effetto quello di determinare un'incapacità giuridica parziale in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione e comunque temporanea potendo venir meno in ragione di un successivo provvedimento dell'autorità amministrativa competente.

Come è stato chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 3 del 2018, l'interdittiva antimafia preclude al soggetto colpito di avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/2011 (e cioè "contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali") così come impedisce al soggetto "interdetto" di ricevere poste risarcitorie sebbene originate da sentenze passate in giudicato.

In buona sostanza, l'adozione di un provvedimento di interdittiva antimafia non genera in alcun modo l'estinzione del soggetto giuridico, né può far venir meno la legittimazione processuale attiva come invocato dall'ente comunale una volta che i commissari straordinari hanno confermato il mandato difensivo al procuratore già nominato.

Non sussistono quindi gli estremi per la declaratoria di interruzione del giudizio come peraltro già statuito in un caso analogo dalla sezione specializzata impresa del Tribunale di Catania del 27.10.2015 (prodotta da parte attrice).

Sgomberato il campo dalle questione preliminari e giungendo al merito della decisione, il Collegio ritiene che la domanda sia infondata.

In prima battuta, si osserva che il tentativo della difesa di parte attrice di contestare il contenuto del contratto di appalto con particolare riferimento all'art. 8 che statuisce espressamente le penali per il mancato raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata non coglie nel segno.

Senza addentrarsi nelle questioni pure sollevate da parte attrice circa la non proporzionalità della previsione che accollerebbe una sorta di responsabilità oggettiva sull'appaltatore per il mancato raggiungimento delle percentuali virtuose di raccolta differenziata, si ritiene opportuno citare quanto già argomentato dai giudici amministrativi del Tar Campania con la pronuncia con cui hanno rilevato il difetto di giurisdizione, evidenziando che "la società Senesi S.p.A. ha liberamente prestato il proprio incondizionato consenso alla conclusione del contratto (dalle cui prescrizioni è rimasta perciò vincolata) e soltanto dopo oltre quattro anni ha interposto il presente gravame" (cfr. sentenza Tar Campania n. 114/2015 in atti).

A corroborare l'assunto che il Collegio intende fare proprio, aggiungasi che le doglianze sul

contenuto e la portata del contestato articolo 8 sono la diretta conseguenza dell'irrogazione delle penali di cui oggi si contesta l'illegittimità, ma di certo non può essere questa la sede per valutare la legittimità di una pattuizione pacificamente concordata tra le parti, non potendo peraltro l'autorità giudiziaria ordinaria intervenire sul contenuto negoziale frutto dell'autodeterminazione delle parti e fino alla instaurazione del presente contenzioso mai messo in discussione.

Quanto alla denunciata infondatezza della penale poiché non risponderebbe al vero che non sarebbero stati raggiunti i livelli di raccolta differenziata stabiliti dalle norme vigenti, la doglianza è priva di pregio poiché la società appaltatrice invoca l'applicazione del dettato normativo di cui al richiamato D.L. n. 90 del 2008 che prevedeva una deroga per il territorio della regione Campania (attestando la raccolta differenziata al 50%).

Invero, però come puntualmente ribadito dal comune convenuto la previsione del 50% della raccolta differenziata era prevista fino al 31.12.2011 (come previsto dall'art. 11 D.L. 90/2008). La normativa di riferimento in materia di raccolta differenziata a cui ancorare le previsioni per l'applicazione delle penali resta il D. Lgs. n.152/2006 che all'art. 205 comma 1 prevede che la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani si dovrebbe attestare su percentuali minime sempre crescenti fino ad "almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012".

Non è superfluo ricordare che negli anni in cui si è proceduto a sanzionare l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, la raccolta differenziata nel comune di Aversa ha raggiunto livelli ben inferiori alle soglie previste dalla normativa vigente.

L'inapplicabilità delle penali è stata poi denunciata sotto il profilo del difetto di colpevolezza della società appaltatrice.

Invero, anche sotto questo profilo la domanda è sfornita di alcun supporto probatorio.

In particolare, parte attrice insiste nel sostenere che il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata sarebbe stato determinato dalla mancata consegna di una delle isole ecologiche previste in contratto.

Agli atti però è stato prodotto un "processo verbale di consegna definitiva" datato 16.04.2012 (dal quale si fa decorrere l'inizio della durata del contratto di appalto) nel quale il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice dichiara espressamente: "di non aver difficoltà o dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato" (cfr. verbale in atti).

Invero però nell'atto di citazione l'impresa appaltatrice lamenta che una delle isole ecologiche opererebbe "in regime provvisorio".

Fermo restando che tale deduzione è rimasta priva di alcun riscontro probatorio soprattutto nella misura di poter apprezzare cosa si intende per tale preteso regime provvisorio, resta il dato incontestabile che al momento della consegna dei lavori parte attrice non ha sollevato alcuna contestazione né riserva anche al fine di evidenziare eventuali difficoltà al raggiungimento dell'obiettivo perseguito per la raccolta differenziata.

Infine, sempre per quanto riguarda l'assenza di colpevolezza nel raggiungimento dei minimi di raccolta differenziata che per parte attrice è fondamentalmente ascrivibile ai comportamenti non sanzionati della cittadinanza aversana, tale assunto è stato sovvertito dalla copiosa documentazione allegata alla comparsa di costituzione del comune di Aversa.

Si fa esplicito riferimento alle numerose note del Comune di Aversa – Ufficio Igiene Urbana

nelle quali si comunicano sistematicamente i più disvariati disservizi accertati dalla Polizia Municipale inerenti la mancata raccolta dei rifiuti o la raccolta in modo non conforme alle regole dell'appalto (in particolare frazione multimateriale e frazione carta e indifferenziato) (cfr. allegati n. 24, 25, 29,30, 33, 35, 36, 38, 42, 43 e seguenti della comparsa di costituzione).

A fronte della consistenza di tale materiale probatorio (di cui si è citata soltanto una parte rispetto a tutto quanto prodotto poiché già sufficiente per la valutazione del Collegio) e senza voler prendere in considerazione il contenuto degli articoli di giornale pure prodotti da parte convenuta a riprova di una situazione di degrado in cui versava il comune di Aversa nel periodo in cui parte attrice ha svolto il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, risulta davvero arduo sostenere che le penali irrogate nel rispetto delle previsioni contrattuali siano illegittime, infondate ed arbitrarie.

Per gli stessi motivi, non può essere accolta nemmeno la richiesta di riduzione delle suddette penali la cui quantificazione è stata rispettosa delle modalità di calcolo indicate nel contratto di appalto e per le quali l'ente comunale ha confermato di accordare trattamento rateale al fine di venire incontro alle esigenze di parte attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice come al seguente dispositivo, mediante relativa liquidazione in base al valore della domanda.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da **SENESI S.P.A.** nei confronti del **COMUNE DI AVERSA**, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione così provvede:

- rigetta la domanda;

- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 21.500,00 per compensi, oltre contributo unificato, iva, cpa e 15% di rimborso spese generali, in favore dell'avv. Vittorio Scaringia dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 marzo 2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

DR. ADRIANO DEL BENE

IL PRESIDENTE

DR.SSA CATERINA DI MARTINO